# Regolamento per il governo dei beni comuni nella Città di Torino

REGOLAMENTO CHE SOSTITUISCE IL REGOLAMENTO 375 SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.mecc. 2019 01609/070

#### Perché un nuovo regolamento?

 Necessità di ridefinire alcune procedure rendendole più semplici e più snelle

• Necessità di individuare **nuovi strumenti giuridici,** oltre al patto di collaborazione, per rispondere ad una **domanda di autorganizzazione** 

 Necessità di regolamentare in generale le forme e le modalità di governo dei beni comuni a livello locale in mancanza di norme specifiche statali

## Come abbiamo proceduto?

- Siamo partiti dall'esperienza dell'applicazione del nostro regolamento approvato a gennaio 2016 e dalla sperimentazione in corso attuata con il progetto Co-City finanziato dall'Unione Europea;
- Abbiamo avviato un confronto con le autorità nazionali ed europee sul tema della normativa da applicare al governo dei beni comuni:
  - partecipando al tavolo organizzato da ANCI con le principali citta italiani che hanno approvato regolamenti in materia di beni comuni
  - partecipando alla partnership tematica sugli appalti pubblici nell'ambito della costruzione della Agenda Europea

## Quali sono gli obiettivi?

- Riconoscere l'esistenza di un processo culturale in atto che raccoglie l'esigenza forte di governare i beni comuni
- Conferire effettività ad un processo amministrativo che sia in grado di soddisfare tale esigenza
- Ampliare la regolamentazione esistente affiancando forme di autogoverno alle forme di governo condiviso già previste dalla regolamentazione vigente.

#### Articolazione del nuovo testo regolamentare

Titolo I – Disposizioni Generali

Titolo II – Governo condiviso

Titolo III – Autogoverno dei beni comuni

Titolo IV – Benefici, responsabilità dei soggetti civici e dell'Amministrazione

## Titolo I – Disposizioni Generali –

In questo titolo oltre alle finalità, troviamo tutta una serie di definizioni fondamentali per la lettura del regolamento, i principi generali a cui si ispira il governo dei beni comuni ed altre norme di carattere generale.

#### Le finalità

• In particolare le **finalità** rispetto al regolamento precedente vengono **ampliate** in quanto è più ampia la materia oggetto di regolamentazione. Si passa dalla regolamentazione delle forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani ad una accezione più ampia che è: "il governo dei beni comuni" che comprende in se oltre al governo condiviso anche l'auto-governo.

#### Le definizioni

Il nuovo regolamento introduce:

- la figura dei soggetti civici al posto dei cittadini attivi
- la comunità di riferimento elemento principale di aggregazione di soggetti civici;
- il **negozio civico** fattispecie generale che ricomprende tutti gli atti attraverso i quali la Città e i soggetti civici costituiscono forme di auto-governo o di governo condiviso dei beni comuni messi a disposizione a titolo gratuito e che regolano i rapporti;
- •l'auto-governo che prevede appunto forme di gestione autonoma di un bene comune da parte dei soggetti civici;
- •oltre alle definizioni di uso civico e collettivo urbano, gestione collettiva civica e fondazione beni comuni ma di cui tratteremo essendo del tutto innovative del regolamento quando illustreremo le singole fattispecie possibili di auto-governo.

## I principi generali

Vengono introdotti due nuovi principi:

- la **non surrogazione** e cioè l'impossibilità che il negozio civico venga a configurarsi come uno strumento attraverso il quale la Pubblica Amministrazione viene meno ai propri obblighi istituzionali circa l'erogazione di funzioni e servizi;
- la **formazione** e cioè intenzione di promuovere e organizzare percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura dei beni comuni e dei valori a cui il regolamento si ispira.

## Albo Dei Garanti/ Della Cittadinanza/Giuria Dei Beni Comuni

- Vengono inoltre introdotti due Albi:
- **l'Albo dei/delle Garanti** esperti giur/ec/urb/ecol. Soc sensib. Ai beni comuni
- l'Albo della Cittadinanza cittadini
- da questi albi vengono nominati 3 sorteggiati tra i garanti e 2 tra i cittadini per formare una GIURIA dei BENI COMUNI che ha compiti consultivi e/o funzioni arbitrali

#### Titolo II – Governo condiviso

- Questo titolo riprende praticamente il contenuto del regolamento precedente sulla cura e gestione condivisa dei beni comuni.
  Semplifica alcuni passaggi amministrativi inserendo all'interno del testo regolamentare tutta la disciplina delle collaborazioni ordinarie.
- Vengono poi in questo titolo ribadite molte disposizioni del vecchio regolamento.
- Il gruppo di lavoro diventa Tavolo Tecnico mantenendo le funzioni di valutazione preliminare delle proposte di governo condiviso e per le attività di co-progettazione. Il tavolo deve coinvolgere le Circoscrizioni interessate.

## Titolo III – Autogoverno dei beni comuni

- Questa è la parte più innovativa del regolamento quella che prevede le forme più autonome di gestione dei beni comuni da parte della cittadinanza.
- Vengono previste 3 forme:
- l'uso civico e collettivo urbano;
- la gestione collettiva civica;
- la fondazione beni comuni.

#### L'uso civico e collettivo urbano

- L'uso civico e collettivo urbano consiste nella messa a disposizione di un bene comune urbano, su iniziativa della Città, ad una comunità di riferimento con il presidio della Città.
- La comunità di riferimento come abbiamo visto è un insieme informale di soggetti civici siano essi persone fisiche o persone giuridiche che si riconoscono e si organizzano per la gestione di un bene comune.
- Qui la comunità di riferimento predispone un documento, che abbiamo chiamato Carta di auto-governo, che disciplina, secondo metodo democratico, le attività, le modalità con cui utilizzare il bene, definisce gli strumenti per garantire l'accessibilità e l'imparzialità nell'uso dei beni comuni e anche dei beni strumentali messi a disposizione dalla Città, assicurando una gestione inclusiva.

- La carta di autogoverno così predisposta viene esaminata dal Tavolo Tecnico che:
- verifica la coerenza con i principi del regolamento
- verifica la fattibilità tecnica.
- Il Consiglio Comunale ratifica la Carta di auto-governo e così si perfeziona il Negozio Civico.
- L'uso civico e collettivo è pertanto una forma di auto-governo con la quale la città è presente con il presidio dell'immobile, che viene messo a disposizione per finalità di cui al presente regolamento su iniziativa della Città e sulla base di un documento redatto dalla comunità di riferimento che la Città ratifica.

#### La gestione collettiva civica

- La gestione collettiva civica è il negozio civico che nasce sull'iniziativa di una gestione collettiva assunta da una comunità di riferimento proposta alla Città e contenente una Carta di auto-governo.
- Anche qui la Carta di auto-governo disciplina l'auto-governo da svolgersi secondo metodo democratico, le modalità con cui utilizzare il bene, definisce gli strumenti per garantire l'accessibilità e l'imparzialità nell'uso dei beni comuni e anche dei beni strumentali messi a disposizione dalla Città, assicurando una gestione inclusiva.

- Sulla proposta della comunità di riferimento la Giunta delibera in ordine all'interesse della Città a procedere:
- verificando la fattibilità tecnica
- coerenza con i principi del regolamento
- del valore sociologico ed ecologico della proposta
- individuando gli uffici preposti a definire i contenuti del negozio civico.
- Se sussistono le condizioni di cui sopra viene data comunicazione motivata alla comunità di riferimento.
- Il negozio civico, contenente la carta di auto-governo le modalità di consegna del bene, la durata, viene stipulato previa approvazione del Consiglio Comunale.

#### La fondazione beni comuni

La fondazione beni comuni è il terzo strumento con il quale si può realizzare una forma di auto-governo attraverso il conferimento di uno o più beni a Fondazioni costituite con lo scopo di gestire il bene comune.

Il bene o i beni conferiti vanno a costituire il patrimonio a destinazione vincolata e inalienabile della fondazione.

Qui, la Città può conferire o su propria iniziativa o su indicazione dei soggetti civici.

Il Consiglio Comunale avvia la procedura per la costituzione della Fondazione:

- definendo le linee di indirizzo;
- costituendo un apposito gruppo di lavoro.

Il gruppo di lavoro esplora la fattibilità e la sostenibilità dell'operazione e predispone la bozza di atto costitutivo e dello statuto.

## Modalità dell'auto-governo

•Per tutte e tre le forme vengono stabilite delle norme comuni sulle modalità di auto-governo ed in sintesi:

- •chiunque può presentare proposte di attività secondo le modalità previste nella carta/statuto (inclusione);
- •le proposte devono essere discusse collettivamente in forma pubblica. La decisione deve essere democratica ;
- •tutte le attività organizzate devono essere descritte in quaderno delle attività e deve essere data ampia pubblicità;
- •assunzione di atteggiamento responsabile e rispettoso degli interessi della collettività e dei diritti delle generazioni future;
- rispetto del decoro dei luoghi e di tutte le norme di settore e i regolamenti;
- •la carta/statuto deve prevedere il rispetto dei i principi di cui all'art. 3 del presente regolamento, la disponibilità a partecipare, la possibilità di avviare percorsi di formazione;
- •la carta/statuto deve prevedere le modalità di monitoraggio.

# Titolo IV – Benefici, responsabilità dei soggetti civici e dell'Amministrazione

- Questo titolo definisce aspetti generali relativamente alla partecipazione della Città, alle forme di finanziamento, al riparto delle reciproche responsabilità alla comunicazione e alla valutazione delle attività.
- Non ci sono grandi cambiamenti.
- Segnaliamo che tra le forme di sostegno nel ribadire che l'amministrazione non può destinare contributi in denaro ai soggetti civici si precisa che i sottoscrittori di negozi civici possono partecipare a bandi e avvisi anche promossi dalla Città per contributi per attività previste dai negozi civici.

#### Cenni sulla sicurezza

- Particolare attenzione è stata data alla questione sicurezza avvalendosi della consulenza e collaborazione della Facoltà di Giurisprudenza:
- partendo dal presupposto che nella materia di cui trattasi stato cittadinanza e stato apparato devono essere posti sullo stesso piano e quindi in condizioni di pariteticità, si é precisato:
- nell'esercizio delle attività previste dai negozi civici la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o committente nei confronti dei soggetti civici
- i soggetti civici e la Città sono responsabili ciascuno in relazione alle specifiche attività e responsabilità stabilite nei negozi civici
- viene stabilito che si applica la normativa prevista per i volontari e/o i soggetti autonomi (art.3c. 12 e 21 del d.lgs. 81/08)